

## XIV.

## TORNATA DEL 31 MAGGIO 1909

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni (pag. 365) — Giuramento dei senatori Bracci-Testasecca e Minesso (pag. 366) — Comunicazione (pag. 366) — Presentazione di relazioni (pag. 366) — Giuramento dei senatori Lucca e Filì-Astolfone (pag. 366) — Nomina di Commissione (pag. 366) — Presentazione di disegni di legge (pag. 367) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 » (N. 29) (pag. 367) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 373) — Si approvano senza discussione, e sono rinviati allo scrutinio segreto, i disegni di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 » (N. 33); « Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909 » (N. 28) (pag. 373) — Si discute il disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 per la spedizione in Cina » (N. 23) (pag. 375) — Parla il senatore Pierantoni (pag. 375) e gli risponde il ministro del tesoro (pag. 378) — Il senatore Pierantoni replica al ministro (pag. 379) — Parla poi il ff. di relatore, senatore Blaserna (pag. 379), e replica nuovamente il senatore Pierantoni (pag. 380) — Chiusa la discussione, l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 380) — Presentazione di una relazione (pag. 380) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 21); « Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 26); « Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 27) (pag. 380) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 384).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della pubblica istruzione, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e culti, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

N. 6. I canonici della cattedrale di Girgenti fanno voti perchè al progetto « Sulle decime

agrigentine» siano apportate le modificazioni che essi propongono.

N. 7. Il presidente della Camera di commercio di Milano trasmette i voti che la Camera stessa ha formulati in ordine al disegno di legge «Sulle derivazioni e usi d'acque pubbliche».

N. 8. Il Regio commissario per la città di Porto Maurizio trasmette i voti che i comuni rappresentanti le popolazioni marittime ed il commercio di quella provincia hanno emessi intorno al disegno di legge concernente i servizi postali e marittimi.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bracci-Testasecca dei conti Giuseppe, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i signori Di Terranova e Levi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bracci-Testasecca è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Bracci-Testasecca dei conti Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Leopoldo Minesso, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Prampero e Di Broglio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Minesso è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Leopoldo Minesso del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Annuncio l'esito della votazione del Comitato segreto sulla convalidazione dei titoli del nuovo senatore signor Fili-Astolfone comm. Ignazio.

La votazione è risultata favorevole alla validità dei titoli, onde dichiaro convalidata la nomina a senatore del signor avv. Ignazio Fili-Astolfone, che è perciò ammesso alla prestazione del giuramento.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Secondo l'autorizzazione data dal Senato, negli scorsi giorni sono state presentate alla Presidenza dalla Commissione di finanze due relazioni, la prima sullo «Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910» e la seconda sulla «Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908».

Questi due disegni di legge sono stati già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano».

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor ing. Piero Lucca, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Fabrizi e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Lucca è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Piero Lucca del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Ignazio Fili-Astolfone, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Cannizzaro e Inghilleri di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fili-Astolfone è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula):

Do atto al signor avv. Ignazio Fili-Astolfone del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio che, in conformità della facoltà accordatami dal Senato, ho chia-

mato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge: « Sulle antichità e belle arti », i signori senatori Bodio, Colonna F., Odescalchi, Sacchetti e Tassi.

**Presentazione di disegni di legge.**

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Convenzione per l'ampliamento e per la manutenzione della rete telegrafica sottomarina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per l'esame.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 ;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno rinviati alla Commissione di finanze per il necessario esame.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 » (N. 29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 e ratificata il 30 aprile 1909.

## CONVENTION

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES, ET LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE :

Ayant reconnu la nécessité, pour chacune des Puissances signataires de la Convention monétaire conclue à Paris le 6 novembre 1885, d'augmenter le nombre des pièces divisionnaires d'argent par tête de population, et l'intérêt pour la Grèce de nationaliser ses monnaies divisionnaires, en vue de réaliser dans le Royaume le retrait des petites coupures de papier-monnaie et de leur substituer des monnaies divisionnaires en argent, ont résolu de conclure à cet effet, une Convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885 et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. L. Luzzatti, député, ministre d'Etat;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. A. Leghait, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française;

Le Président de la République française:

M. S. Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères de la République française,

Et M. J. Caillaux, député, ministre des finances de la République française;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. N. Delyanni, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,

Et M. J. Valaoritis, sous-gouverneur de la Banque nationale de Grèce;

Et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:

M. Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

## Article premier.

A partir de la promulgation de la présente Convention additionnelle, les contingents de monnaies divisionnaires d'argent seront portés, pour chacun des Gouvernements contractants, à 16 francs par tête d'habitant. En vue de l'exécution du présent article, la population est évaluée:

Pour l'Italie à . . .	33,800,000	habitants.
Pour la Belgique à . . .	7,300,000	»
Pour la France à . . .	39,300,000	»
Pour la Grèce à . . .	2,650,000	»
Pour la Suisse à . . .	3,600,000	»

En outre, la population des Colonies ou possessions africaines de la France y compris l'Algérie et l'île de Madagascar, est évaluée à 20 millions d'habitants. Celle du Congo belge est évaluée à 10 millions d'habitants. Ces évaluations pourront être modifiées, d'un commun accord, par correspondance diplomatique.

La France et la Belgique s'engagent à employer exclusivement des écus de 5 francs d'argent aux effigies respectives, pour la fabrication de nouvelles pièces divisionnaires; toutefois la Belgique pourra utiliser, pour cette fabrication, les monnaies d'argent émises par l'ancien Etat indépendant du Congo, à concurrence de 1,900,000 francs. L'Italie, la Grèce et la Suisse, n'ayant fait frapper que des quantités proportionnellement plus restreintes, d'écus de 5 francs d'argent, pourront utiliser des lingots pour ces fabrications, la Suisse, d'une manière exclusive, la Grèce, à raison des  $\frac{3}{4}$  de ses frappes annuelles et l'Italie à raison d'un tiers de ses frappes annuelles, étant entendu, pour l'Italie, qu'elle jouira seulement de cette faculté jusqu'au moment où ses frappes

représenteront 12 franc par tête d'habitant. La fraction complémentaire ( $\frac{1}{4}$  ou  $\frac{2}{3}$  des fabrications de la Grèce et de l'Italie) et la totalité des fabrications de l'Italie lorsque les frappes italiennes auront atteint 12 francs par tête d'habitant, devront s'opérer avec des écus de 5 francs d'argent à leur effigie.

En outre, la Grèce est autorisée à frapper exclusivement avec des lingots, en addition à son contingent actuel de 15 millions de drachmes, les 3 millions concédés aux autres Puissances par l'article 2 de la Convention du 29 octobre 1897.

Le bénéfice pouvant résulter des frappes sera versé à un fonds de réserve destiné à l'entretien de la circulation monétaire.

#### Art. 2.

Aucun des États contractants ne pourra faire fabriquer annuellement en pièces divisionnaires d'argent plus de 0 fr. 60 par tête de population.

Par exception, la Grèce est autorisée à frapper immédiatement et cumulativement avec son nouveau contingent annuel, le reliquat de son contingent de 1885 et les 3 millions dont il est question à l'article 1<sup>er</sup> ci-dessus.

Les contingents annuels non utilisés pourront être reportés sur les exercices subséquents.

Le total de toutes les frappes qui seront effectuées par chacun des États contractants ne pourra dépasser le contingent de 16 francs par tête d'habitant fixé à l'article 1<sup>er</sup> ci-dessus, étant expressément stipulé que les frappes déjà effectuées sont comprises dans ce contingent total nouveau de 16 francs par habitant.

#### Art. 3.

L'arrangement du 15 novembre 1893 et le protocole additionnel du 15 mars 1898 seront applicables aux nouvelles monnaies d'argent que le Gouvernement Italien pourra émettre après la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle.

#### Art. 4.

Les Gouvernements Italien, Belge, Français et Suisse s'engagent à retirer de la circulation, sur leurs territoires respectifs, les pièces d'ar-

gent grecques de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes et à les remettre au Gouvernement Hellénique qui, de son côté, s'engage à les reprendre et à en rembourser la valeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

#### Art. 5.

Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle, les caisses publiques de l'Italie, de la Belgique, de la France et de la Suisse, par dérogation à l'article 6 de la Convention du 6 novembre 1885, cesseront de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent grecques.

Le délai sera augmenté de deux mois pour les monnaies provenant de l'Algérie et des Colonies françaises.

#### Art. 6.

Les monnaies divisionnaires grecques retirées de la circulation seront mises, par chacun des quatre États, à la disposition du Gouvernement Hellénique, un mois après l'expiration du délai prévu au précédent article. A cette date, le montant en sera porté par chacun des quatre États à un compte-courant productif d'intérêt à raison de  $2\frac{1}{2}\%$  l'an. Cet intérêt sera porté à  $3\frac{1}{2}\%$  à partir du vingtième jour qui suivra l'envoi des espèces, jusqu'à la date du paiement effectif ou de l'encaissement des couvertures fournies par la Grèce.

Les monnaies provenant de l'Algérie et des Colonies françaises ne seront portées au compte-courant productif d'intérêt qu'à dater du jour où le Gouvernement Français aura avisé le Gouvernement hellénique que les pièces sont concentrées et tenues à sa disposition.

#### Art. 7.

Le remboursement en or de ces monnaies s'effectuera en cinq annuités de sommes égales, dont la première sera exigible dix-huit mois après la date d'ouverture du compte-courant visé à l'article 6 et les quatre autres à pareille date de chacune des quatre années subséquentes. Les intérêts stipulés ci-dessus, afférents à la première année, seront payables à l'expiration de chaque semestre; ceux du troisième semestre s'ajouteront à la première annuité; par la suite, les intérêts seront payables annuellement, en même temps que les annuités.

Le payement se fera, soit en monnaies d'or de 10 francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la Convention du 6 novembre 1885, soit en traites sur les pays créditeurs.

## Art. 8.

Le Gouvernement Hellénique s'engage à prendre livraison de ses monnaies divisionnaires dans le trimestre qui suivra l'expiration des délais prévus à l'article 5.

## Art. 9.

Lorsque le Gouvernement Hellénique aura repris la totalité des monnaies divisionnaires dont le retrait lui aura été notifié par chacun des quatre Etats, il cessera, par dérogation à l'article 7 de la Convention du 6 novembre 1885, d'être tenu de reprendre des caisses publiques des quatre Etats les monnaies divisionnaires d'argent qu'il a émises.

## Art. 10.

Le Gouvernement Hellénique désignera celles de ses Trésoreries sur lesquelles les expéditions de monnaies divisionnaires seront faites. Tous les frais de transport, d'assurance et autres, résultant de la présente Convention additionnelle, seront à sa charge et portés au débit de son compte-courant avec chacun des quatre Etats. Le règlement de ces frais aura lieu à l'échéance de la première des annuités stipulées à l'article 7.

## Art. 11.

Par application des articles 4 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885, le Gouvernement Hellénique ne pourra refuser les monnaies dont le poids aura été réduit par le frai.

## Art. 12.

Le Gouvernement Hellénique s'engage à retirer de la circulation, dans un délai de deux ans à dater de l'échange des ratifications de la présente Convention additionnelle, la totalité des billets de une et deux drachmes qu'il a émis.

## Art. 13.

Lorsque les caisses publiques de l'Italie, de la France, de la Belgique et de la Suisse n'au-

ront plus à accepter les monnaies divisionnaires grecques, chacun de ces quatre Etats aura la faculté d'en prohiber l'importation.

## Art. 14.

Les articles 6 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885 restent applicables aux monnaies divisionnaires d'argent émises par la Belgique, la France et la Suisse.

Chacun de ces trois Etats aura, toutefois, le droit d'obtenir, dans les conditions de la présente Convention additionnelle, le retrait et la remise de celles de ses monnaies divisionnaires d'argent qui se trouveraient en Grèce.

## Art. 15.

Le Gouvernement Hellénique se réserve de demander ultérieurement que les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885 redeviennent applicables aux monnaies divisionnaires grecques. Mais il ne pourrait en être ainsi que du consentement unanime des Etats où ces dispositions seraient alors en vigueur.

## Art. 16.

Le Gouvernement Hellénique ayant décidé de prohiber la sortie du royaume des monnaies divisionnaires grecques pendant toute la durée de l'Union monétaire et ayant, en outre, pris la résolution de n'apporter à son régime monétaire, pendant les cinq années qui suivront l'expiration de l'Union, aucun changement de nature à entraver le rapatriement des monnaies divisionnaires grecques par la voie du commerce ou des échanges, les Gouvernements Italien, Belge, Français et Suisse sont convenus avec lui qu'en conséquence la Grèce serait affranchie de l'obligation contractée vis-à-vis d'eux de reprendre pendant une année, à partir de l'expiration de la Convention du 6 novembre 1885, celles de ses monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation chez ses alliés monétaires. Cette obligation qui lui est imposée par l'article 7 de la Convention précitée, ne continuerait à lui incomber que dans le cas où le Gouvernement Hellénique ne réaliserait pas ses intentions, telles qu'elles sont indiquées ci-dessus, ou dans celui où, par application de l'article 15 de la présente Conven-

tion additionnelle, il aurait demandé et obtenu de rentrer, pour ses monnaies divisionnaires, dans les conditions normales de l'Union.

Il est entendu, en outre, qu'à titre de réciprocité les autres Etats de l'Union qui, comme l'Italie l'a déjà fait, auraient retiré de Grèce leurs monnaies divisionnaires d'argent, dans les conditions prévues au second paragraphe de l'article 14 de la présente Convention additionnelle, seraient également affranchis de l'obligation de reprendre, pendant l'année qui suivra l'expiration de l'Union, celles de leurs monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation en Grèce, pourvu qu'ils aient prohibé, en même temps qu'ils effectuaient ce retrait, l'exportation en Grèce de leurs monnaies divisionnaires et à charge pour eux de n'apporter à leur régime monétaire, pendant les cinq années qui suivront l'expiration de l'Union, aucun changement de nature à entraver le rapatriement des dites monnaies divisionnaires par la voie du commerce ou des échanges.

Art. 17.

Le Gouvernement Italien est autorisé à faire procéder à la refraque des écus de 5 francs d'argent émis par les anciens Etats d'Italie et

ayant actuellement cours légal dans le Royaume mais à charge pour lui d'opérer à ses frais le retrait des anciennes pièces.

Art. 18.

La présente Convention additionnelle entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1909 et aura la même durée que la Convention du 6 novembre 1885 dont elle sera réputée faire partie intégrante.

Art. 19.

La présente Convention additionnelle sera ratifiée, les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 25 mars 1909.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 4 novembre 1908.

(L. S.) Signé: LUIGI LUZZATTI.

» Signé: LEGHAIT.

» Signé: S. PICHON. (L. S.) Signé: J. CAILLAUX.

» Signé: N. P. DELYANNI. » Signé: J. A. VALAORIS.

» Signé: LARDY.

TIS.

**Protocole relatif à l'application de l'article 1<sup>er</sup> de la Convention additionnelle  
du 4 novembre 1908.**

Le Gouvernement Hellénique déclare, pour l'application de l'article 1<sup>er</sup> de la Convention additionnelle de ce jour, qu'il utilisera tous les bénéfices - déduction faite des frais extraordinaires (change, transport, etc.) occasionnés par le rapatriement de la monnaie divisionnaire grecque - qui résulteraient des frappes opérées avant la reprise du retrait annuel du papier-monnaie, provisoirement suspendu en raison du retrait anticipé des billets de une et deux drachmes, à un amortissement supplémentaire des billets de banque à cours forcé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé

la présente déclaration qui sera considérée comme approuvée et sanctionnée par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur la Convention additionnelle à laquelle elle se rapporte.

Fait en cinq exemplaires, à Paris, le 4 novembre 1908.

Signé: LUIGI LUZZATTI.

Signé: A. LEGHAIT.

Signé: S. PICHON.

Signé: N. P. DELYANNI.

Signé: LARDY.

Signé: J. CAILLAUX.

Signé: J. A. VALAORITIS.



**Protocole relatif à l'exécution de l'article 17 de la Convention additionnelle  
du 4 novembre 1908.**

En vue de l'application de l'article 17 de la Convention additionnelle en date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, constatent que les écus de cinq francs d'argent émis par les anciens Etats d'Italie et ayant actuellement cours légal dans le Royaume, sont les suivants:

Ceux frappés d'après le système métrique décimal au cours du XVIII<sup>e</sup> siècle par la République française antérieurement à 1800, c'est-à-dire pendant l'année 1796 et les suivantes;

Ceux frappés pendant la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle par les anciens Etats d'Italie:

République Subalpine;

République d'Italie et Royaume d'Italie sous Napoléon I<sup>er</sup>;

Royaume de Naples sous Joachim Murat;

Principauté de Lucques et Piombino créée par Napoléon I<sup>er</sup>, sous le Gouvernement de Félix Baciocchi;

Royaume de Sardaigne;

Duché de Parme et Plaisance;  
Gouvernements provisoires de Milan et de Venise.

Sont exclus de la circulation les écus pontificaux et les monnaies bourbonniennes.

Sont également exclues de la circulation les anciennes pièces de l'ex-République de Lucques et de l'ex-Grand-Duché de Toscane.

Le présent protocole sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur la Convention additionnelle à laquelle il se rapporte.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 4 novembre 1908

Signé: LUIGI LUZZATTI.

Signé: A. LEGHAIT.

Signé: S. PICHON.

Signé: N. P. DELYANNI.

Signé: LARDY

Signé: J. CAILLAUX.

Signé: J. A. VALAORITIS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge ora esaminato, e degli altri approvati nella seduta precedente.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Approvazione del disegno di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 » (N. 33).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 ».

Non essendo presente il ministro degli affari esteri chiedo ai ministri presenti se qualcuno di loro è incaricato di rappresentarlo.

CARCANO, ministro del tesoro. Dichiaro di rappresentare il mio collega il ministro degli affari esteri nella discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 33).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; si procede alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Per la partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale di Bruxelles del 1910 è autorizzata la spesa di lire 500,000, da stanziarsi in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio dei seguenti esercizi finanziari :

1908-909 . . . . .	L.	150,000
1909-910 . . . . .	»	50,000
1910-911 . . . . .	»	200,000
1911-912 . . . . .	»	100,000

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato ad affidare, in base a norme da stabilirsi per decreto ministeriale, l'incarico di organizzare e dirigere il concorso italiano all'Esposizione di Bruxelles al Comitato

nazionale per le esposizioni e le esportazioni italiane all'estero, avente sede in Roma.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909** » (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 102,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909.**

Cap. n. 21. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	L.	50,000
» 34. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali . . . . .	»	2,000
» 52. Spese varie nell'interesse generale delle colonie Eritrea e Somalia italiana. . . . .	»	50,000
Totale . . . . .	L.	<u>102,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 per la spedizione militare in Cina » (N. 23).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 per la spedizione militare in Cina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909, per far fronte alle spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Mi sembra però che non sono presenti nè il ministro degli affari esteri, non quello della marina, nè l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Di rappresentare il ministro degli affari esteri è incaricato il suo collega del tesoro e della Commissione di finanze è presente l'onor. vice-presidente senatore Blaserna.

PIERANTONI. On. signor Presidente, era mio dovere di osservare che mancavano e l'on. ministro degli affari esteri, quello della marina e l'onor. relatore, ma parlerò, avendo appreso che l'onor. Carcano rappresenta il ministro degli esteri e che un collega autorevole come il vice-presidente della Commissione di finanze farà le veci del relatore. Manca peraltro il ministro della marina. L'onor. mio amico Carcano è del

pari delegato a rappresentare il ministro della marina.

Ciascuno deve riconoscere che questo progetto di legge impegna in pari tempo il Ministero degli affari esteri, quello della marina e l'altro delle finanze. Io parlo nella certezza che la legge sarà approvata; ma parlo per due scopi: l'uno per dimostrare che queste spese sono inutili e che possono essere dannose; l'altro per dichiarare che non le darò il voto; la quale cosa non farà male a chicchessia, ma acquieta l'animo mio.

Io non intendo fare escursioni storiche per ricordare le persone che scoprirono la Cina e le nazioni che prima vi presero stanza. Cosa certa è che, quando l'Italia non era ancora risorta a nazione, vi erano state grandi lotte tra la Francia e l'Inghilterra contro la Cina per fare aprire i porti di quell'immenso Impero e per ottenere grandi privilegi. È inutile che io ricordi che nel 1857 vi fu una grande spedizione che terminò con un trattato di pace; durante la quale si commisero errori e iniquità che la storia condanna; perchè non soltanto prima si era fatta la guerra per mantenere il commercio dell'oppio; ma poi nel 1860 si giunse al saccheggio e all'incendio del Gran Palazzo di estate che resero odiosa la figura degli Europei innanzi al mondo civile ed a quella razza.

Ricordo la cagione che mosse la ferocia militare e della repressione di gente cristiana. Si voleva una correzione nel trattato. Il 18 settembre 1860 il conte di Rustan recava a Tung-chao un dispaccio del barone Gros ai plenipotenziari cinesi per facilitare il viaggio di lui a Pekino. Furono uccisi i soldati che andavano di scorta; ed allora per queste uccisioni e perchè altri soldati furono fatti prigionieri gli Inglesi tentarono un'azione contro i forti, azione che non riuscì.

Si deliberò un'altra spedizione contro la Cina appena noi celebravamo le vittorie di Solferino e di S. Martino.

L'Inghilterra e la Francia per questa spedizione ottennero il trattato del 1861; trattato che concesse grandi privilegi. Altri Stati chiesero che gli stessi privilegi fossero loro accordati e concessioni di terreni col sistema delle capitolazioni. Così dal 1842 si andarono creando vere Repubbliche europee: le popolazioni francesi, le inglesi e le tedesche ordinarono le Ca-

mere di commercio, le Banche e persino le loro municipalità, le magistrature, e introdussero i giuochi, le corse di cavalli, i *clubs*, il *lawn-tennis*.

L'Italia nostra quando nel 1866 ebbe liberata la Venezia, essendo alleata della Germania, sedendo il Governo a Firenze, volle stipulare un trattato che le avesse dato tutti i privilegi che gli altri Stati avevano. Era una fiducia riposta nell'avvenire, perchè nè capitali, nè linee di navigazione, nè coloni si avevano per dire che la Cina ci era aperta come uno sbocco al commercio.

Aggiungo (e rendo grazie ai signori senatori che mi ascoltano con attenzione), che, se noi vediamo le nostre classi agricole correre ovunque a recare la sacra virtù del sacrificio, non è possibile che ciò facciano in Cina, ove è tale la repulsione della razza bianca a vederla umiliata presso la gialla che non sopporterebbe là dove sono i *coolies* e tante altre umili genti veder la italiana occupata in umilissimi lavori. Guai se un europeo o un americano si umiliasse a fare opere servili! Onde chi legge le statistiche più recenti, non vede dopo più di quarant'anni in quelle regioni che 480 o 500 italiani, tra i quali sono compresi cittadini che non sono nel nostro Regno, perchè indicati per lingua come succede anche in America, ove gli svizzeri tedeschi sono compresi tra gli alemanni. Noi non abbiamo neppure la necessità di tenere in Cina agenti diplomatici. Farei una ingiuria alla Assemblea, se dicessi quale è l'immensa estensione di quell'Impero Celeste che comprende 18 provincie, oltre la Mancuria, la Mongolia e il Turkestan cinese ed altre terre. Nè possiamo sperare che emigranti italiani colà possano impegnare la mano d'opera nell'agricoltura perchè la Cina è paese eminentemente agricolo; e voi tutti i giorni rendete omaggio alla Cina, quando bevete il *thé*, che me non seduce.

A confortare le mie affermazioni conviene che io ricordi le disposizioni contenute nel trattato. Un articolo dice che, avendo tutti gli altri privilegi dati alle altre nazioni europee ed americane, il nostro Governo può delegare ad altri consoli la rappresentanza e la protezione degli Italiani. Un'altra convenzione regolò i passaporti da concedersi ai missionari.

Sarete sorpresi ascoltando che nel 1889, mediante uno scambio di Note si volle stringere un

accordo, che non fu portato alle Camere legislative, circa la giurisdizione dei matrimoni possibili tra Italiani e donne cinesi, e tra Cinesi e donne italiane. Non esiste notizia che vi sia stata mai unione legale di questa specie tra un non marito codinato e una donna cinese.

La convenzione prese a modello quella stipulata dai Tedeschi che dispone che col matrimonio di una cinese con un italiano la donna acquista la cittadinanza del marito: se però si provasse che quella donna volle il matrimonio con un europeo, solo per sfuggire ad una repressione penale, allora si procederà contro la moglie con le leggi cinesi che sono tristi leggi di feroci supplizi. È inutile che io ricordi che l'Italia stipulò altre convenzioni, e che la Cina fu ammessa alla Conferenza dell'Aja, e che stipulò una convenzione per la Croce Rossa.

Mi arresto al triste anno pieno di sangue, al 1901. Gli Inglesi furono i primi a provocare i Cinesi, perchè non rispettarono il sentimento religioso di quel popolo che come sapete, oltre al buddismo ama e professa la religione di Confucio il grand'uomo santo, osserva la religione degli avi, che risponde pure ai nostri sentimenti. Si recarono grandi offese ai cimiteri, alle tombe e persino al territorio ov'era sepolto Confucio. È noto che la Cina non soffre la dinastia imperante, che essendo di origine straniera, ha dato molte terre a stranieri. Irruppe una grande insurrezione motivata specialmente dai *boxers*, una setta formata da tutti gli uomini eminenti e specialmente dal ceto dei mandarini e dei professori. Un giorno fu ammazzato il barone De Better, rappresentante della Germania, quando si recava al palazzo imperiale; dopo poco fu anche ammazzato un segretario indigeno della legazione del Giappone; le ambasciate furono assediate; onde si deliberò una spedizione di quasi tutte le nazioni che avevano interessi commerciali e marittimi in Cina: la Francia, l'Austria, l'Inghilterra e l'Italia con un piccolo contingente, e i Paesi Bassi, ai quali si aggiunse la Federazione degli Stati Uniti, nonchè il Giappone.

Voi ricordate il grande ardore di quella spedizione che presto ottenne un trattato di pace. Questo trattato fu la più grande offesa fatta al sentimento di razza e alla ridotta indipendenza di quell'immenso paese. In pari tempo sanzionò una

enorme somma d'indennità che la Cina ancora ne risente il danno. Il trattato volle obbligare il governo di quell'Impero di erigere un monumento sul luogo dov'era stato ucciso il De Better con una iscrizione in lingua latina, cinese e tedesca per ricordare ai posteri la espiazione della grande offesa fatta alla diplomazia. In pari tempo si volle un Editto, imposto dal trattato, col quale tutti i cimiteri delle potenze straniere dovevano avere a spese della Cina un monumento espiatorio per i morti nei massacri. Oltre a questa altra specie di espiazione fu inviata una speciale ambasciata al Giappone per chiedere scusa dell'uccisione del segretario di legazione. L'indennità di 480 milioni, che tutte le potenze si divisero, obbligò l'Impero ad un gran debito e il trattato contiene tutto un sistema per l'ammortizzazione e per il servizio di esso. Due altre sanzioni sono nel trattato: l'una consente che nel quartiere, detto degli ambasciatori, ogni ministro possa edificare un palazzo e fortificarlo; l'altra comandò la distruzione di molte fortificazioni che impedivano l'accorrere rapido dalle legazioni alle navi. Io ricordo l'abnegazione ed il coraggio che il Salvago-Raggi e il Caetani ebbero nel difendere con tutti gli altri ambasciatori le legazioni; ma l'Italia non aveva provocato il risentimento dei Cinesi. Si stipulò per ultimo il divieto alla Cina d'introdurre armi e munizioni per due anni, colla condizione che le potenze possono prolungare questo divieto; si comandarono altre modificazioni, vere lesioni del diritto di ogni popolo a progredire ed a svolgere le sue attività; si comandò che di due in due anni il Governo pubblicasse in tutte le città dei distretti dell'Impero un editto per dare avviso, che chiunque facesse parte di una società segreta contro gli stranieri sarebbe condannato nel capo. Cari colleghi, noi sappiamo che cosa furono le società segrete ordinate per espellere lo straniero, e sappiamo la forza del sentimento per l'indipendenza della Patria! Anche i Cinesi hanno una patria! Perché continuare in una politica di occupazione armata? A quale fine essa dura?

Al presente noi non abbiamo nessuna linea di navigazione e non credo che sia conveniente di istituirla. Stando così le cose, essendovi il trattato che permette ad altri Europei di prendere la protezione degli Europei, perchè noi

spendiamo un milione e settecento mila lire per armamenti navali?

Ma se qui fosse presente il ministro della marina e mi dispiace la sua assenza, certamente necessaria, gli chiederei: quali sono gli armamenti navali che lo Stato deve avere in Cina? Il testo della legge, le relazioni non danno spiegazioni che siano necessarie. La spesa è di un milione e 700 mila lire. Come la somma è divisa? Il *carbon fossile* porta la spesa di lire *trecento ventimila*? *Materiali di consumo*, settantacinquemila; qual è questo materiale di consumo? *Indennità speciali e spese varie*, cinquecentotrentamila. Che cosa vorrà significare questa indennità speciale? Ricordo che quando vi fu la spedizione della Francia e dell'Inghilterra, ordinata nell'ottobre del 1860, molti di quei soldati e ufficiali, che erano allora in Milano, dopo aver combattuto per l'indipendenza italiana, chiesero di partire per quella spedizione, ed allora ebbero un aumento speciale gli ufficiali ed i soldati. Quindi il dire *indennità speciali e spese varie*, non so che cosa significhi.

Come è possibile che si portino leggi di questo genere in discussione nel momento in cui il paese già trepida per la solidità del bilancio? Abbiamo ben altre falle da riparare.

Aggiungo un'altra cosa della quale io farò oggetto di un'interpellanza. L'anno passato dall'Amministrazione del Ministero degli affari esteri si vollero vendere le terre che noi abbiamo come demanio in quei paesi. Mi riservo di chiedere per quale legge si volevano fare queste vendite, e come essa si concili con il remoto avvenire di una colonizzazione.

In queste condizioni perchè noi dobbiamo perseverare in una politica simile? Si dice nella legge di voler tutelare la nostra Legazione e i *nostri interessi*. È certo che vi è un grande risveglio in Cina contro gli stranieri. Voi colleghi che voterete la legge, voi che siete chiamati i *diavoli dell'Occidente*, io non ne sarò certo l'angelo, assumete una grande responsabilità. Perché non andiamo a metterci in mezzo ai Tedeschi, agli Inglesi, ai Francesi e agli Americani che hanno colà quartieri e territori grandissimi e che hanno un commercio che noi non abbiamo?

Perchè prodighiamo spese, mentre ne abbiamo tante altre necessarie, e che toccano la

nostra vita vera nazionale? Noi qui facciamo un lusso che non ha nessuna ragione di essere.

Badi, onor. amico Carcano, io dico queste cose sapendo che parlo invano; ma ricordi l'Assemblea che fui solo a combattere parecchi colleghi che volevano ad ogni costo prendere la Tripolitania; si ricordi l'Assemblea anche che non seppi comprendere la spedizione e la minaccia verso la Turchia per ottenere gli uffici di poste. Oggi voi vi siete ricreduti e il Governo vi dice: no, non vogliamo toccare all'integrità delle terre del profeta, soltanto domandiamo che gli altri Stati non vadino a toccarla. Il pentimento è sempre buono.

Ho detto, e so che non avrò ragione, perchè nelle Assemblee spesso si ha torto quando più si ha ragione. Un libro di un nostro collega defunto, celebrato senatore, informò che nei Governi assoluti bisogna essere cortigiani, e che nei Governi parlamentari bisogna essere ministeriali; io ho fatto sempre una politica obiettiva, e in questa materia mi valgano un po' l'amore dello studio e la preoccupazione che non avvengano ancora nuovi danni per la patria. Dette queste cose, taccio.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onor. Pierantoni ha ampliato di molto la questione contenuta nel modesto disegno di legge che sta innanzi al Senato, quale è stato presentato dal ministro del tesoro e onorato dal voto favorevole della Commissione di finanze.

Il senatore Pierantoni ha supposto che si tratti di un'alta questione che interessi la politica estera e la marineria, e ha pure supposto che il ministro del tesoro abbia l'onore di parlare innanzi al Senato anche quale delegato dei colleghi degli esteri e della marina. Ma non è così. Il disegno di legge, ora proposto all'esame del Senato, è assai modesto, e si può dire che riguardi soltanto una questione di contabilità. Non si tratta oggi di esaminare se, e fino a qual punto, sia stata utile la partecipazione dell'Italia all'azione collettiva delle potenze, spiegata anni sono nel mare Giallo, come ha testè ricordato il senatore Pierantoni. E nemmeno si tratta di esaminare se convenga continuare per lungo tempo la permanenza di alcune delle nostre navi da guerra nei mari della Cina. Oggi

è una necessità regolare i conti e pagare la spesa incontrata: la proposta odierna non è altro che la riproduzione del provvedimento già preso più volte, negli anni scorsi. Il senatore Pierantoni, forse, ha ritenuto che si tratti di una questione nuova...

PIERANTONI. Domando di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. ...invece, come è accennato nella relazione del senatore Morin, breve ma chiarissima, non si propone che di continuare anche per l'esercizio 1908-1909 la corresponsione di quella stessa somma che già, fino dall'esercizio 1905-906, è stata determinata in 1,700,000 lire, per risarcire il Ministero della marina di tutte le spese sostenute per la permanenza di una squadra navale nei mari della Cina. Si tratta infine di un impegno già incontrato e già autorizzato.

Spero bastino queste poche avvertenze per giustificare la proposta del Governo, che è stata già approvata dalla Camera dei deputati e che, come dissi, è ora innanzi al Senato confortata dal voto autorevole della Commissione di finanze.

La Marina italiana ha molte benemerenzze verso la patria, e fra esse vanno pur notate quelle acquistate con la sua efficace cooperazione con le altre potenze nell'estremo Oriente, dove ha compiuto con onore, come sempre, la sua nobile missione di tenere alta dovunque la bandiera nazionale, e di proteggere i nostri emigrati anche nelle regioni più lontane. E se l'azione sua ha reso necessarie delle spese, nessuno può negare che abbia anche dato causa a legittime soddisfazioni, bene apprezzate dal paese.

Aggiungerò, per la parte finanziaria, doversi anche avvertire che le potenze intervenute in quella spedizione militare ebbero dall'Impero cinese indennità considerevoli per le rispettive spese: all'Italia fu assegnata la somma di 77 milioni di franchi, ripartita in 39 annualità, di oltre 3,000,000 l'una, fra interessi e ammortamento.

È ragionevole che siffatto risarcimento si metta in conto di fronte alle spese per la permanenza delle nostre navi in Cina; la quale ha pure un'altra utilità per l'allenamento della nostra flotta, come scuola di esercitazione dei nostri bravi marinai.

Vorrei che quest'ultima avvertenza potesse

persuadere il senatore Pierantoni a desistere dalla sua opposizione; in ogni caso, per varie ragioni confido che il modesto disegno di legge del quale parlo non sia immeritevole della approvazione del Senato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onor. ministro del tesoro ha detto che io ho voluto ampliare la portata di un disegno di legge molto modesto, e che si tratta di una semplice questione contabile per mantenere quella squadra navale che dal 1900 in poi sta nelle acque della Cina, e si può credere per dar riposo agli equipaggi. Prima di tutto domanderei che cosa egli intenda colla parola *squadra*, perchè due piccole navi che vanno e vengono non possono formare una *squadra*. Neppure sappiamo quali siano le nostre navi che corrono i mari dell'estremo Oriente.

Secondariamente a me risulta certo un fatto, che l'onorevole ministro del tesoro non ha l'obbligo di appurare, ossia, che quando si sono fortificate tutte le legazioni sopra una plaga determinata e misurata accanto all'antica muraglia della Cina, si è data nientemeno la potestà a ciascuna legazione di mantenere anche una guarnigione; il nostro Governo vi mantiene 400 soldati. Credete voi che piaccia lo innalzamento di tante fortificazioni in un paese che sdegna l'oppressione straniera? Questa trasformazione del diritto di legazione nella dimora in fortezze è cosa nuova. Nel trattato, onor. ministro, è detto che nella città degli ambasciatori non possa entrare nessun cinese, di modo che è un nuovo diritto internazionale che irrita ed eccita gl'indigeni.

La spesa della spedizione fu necessaria, non per un intervento come quello che faceva la Sant'Alleanza, ma fu una giusta e necessaria difesa del principio della intangibilità diplomatica, perchè i *boxers* e le popolazioni insorte avevano assediato tutti i diplomatici nelle legazioni, tutti i diplomatici che si trovavano in pericolo di essere uccisi o nell'altro di morire di fame. Ricordiamo ancora che fu una vera fortuna che quei Cinesi non sapessero maneggiar bene i cannoni con i quali tiravano contro le ambasciate.

Io ho esordito col dire che ella, onorevole ministro del tesoro, non poteva dubitare dell'approvazione di questa legge, forse perchè

si tratta di spese già fatte, e se ho parlato l'ho fatto soltanto per mettere in avvertenza l'onorevole ministro del tesoro, che certamente essendo membro del Gabinetto, può parlare e farsi eco delle mie parole, affinchè dovendo tenere forti i cordoni della borsa, richiami l'attenzione dei nostri governanti sopra l'inutilità, anzi sopra il pericolo che adducono queste spese. Mi si dice: noi dobbiamo imitare le altre nazioni per tutelare i nostri commerci e i nostri interessi. Ma, onor. Carcano, le indicherò alcuni lavori, perchè veda che cosa sono i quartieri europei e americani nei quali vi sono Banche, Istituti, gente di ogni nazionalità, ma non vi appare neppure un germoglio qualunque della vita italiana.

Ho detto e ripeto che si deve studiare se in un avvenire, che mi auguro molto prossimo, non si debba far cessare una occupazione, indegna delle nostre tradizioni, indegna dei nostri interessi.

Io non sono avvezzo a separare l'utilità dal diritto, ma credo che qui non abbiamo nè utilità, nè diritto, abbiamo invece un gran pericolo, perchè la Cina da qualche tempo dà nuovi segni di vita. Si è parlato di un pericolo giallo. Questo pericolo non c'è. Lasciate che in ogni paese ognuno goda liberamente i frutti del suo lavoro, come meglio può.

BLASERNA, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *ff. di relatore*. Nell'assenza dell'onorevole relatore, io mi unisco all'onorevole ministro del tesoro nel pregare caldamente il nostro collega senatore Pierantoni di voler recedere da ogni opposizione...

PIERANTONI. Non faccio opposizioni, io!

BLASERNA, *ff. di relatore*. . . L'Italia non può, l'Italia non deve disinteressarsi dell'estremo Oriente, dal momento che essa ha preso parte a quella spedizione di cui l'onorevole Pierantoni ha parlato e dal momento che essa ha avuto anche una forte indennità per i danni subiti per la rivolta dei *boxers*. È evidente perciò che noi qualche nave dobbiamo pure tenerla in quei porti e avervi una piccola rappresentanza militare per salvaguardare i nostri interessi, piccoli o grandi che siano.

Perciò, a nome della Commissione di finanze, prego vivamente il Senato di voler dare il suo

voto favorevole a questo modesto disegno di legge, che non fa altro che continuare quello che abbiamo fin qui fatto, mantenendo una forza necessaria ed una piccola rappresentanza militare per poter tutelare i più comuni interessi che possono toccare l'Italia.

La spesa è largamente rimborsata dalla indennità che ci viene pagata dalla Cina; per conseguenza, anche dal punto di vista finanziario, non c'è nulla da obiettare a questo modesto disegno di legge, per il quale invochiamo il voto favorevole del Senato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho domandato la parola soltanto per rispondere ad alcune affermazioni dette dal funzionante da relatore della Commissione di finanze. Prima di entrare in seduta io l'ho fermato e gli ho detto che avrei parlato su questo disegno di legge, giacchè non sono uso a fare sorprese. Mi ha risposto ch'era cosa che riguardava il relatore.

Non credo che si tratti di un disegno di legge modesto. Ho detto pel trattato di pace si ha la facoltà di mantenere in quei paesi una forza militare. Facoltà, non significa obbligo.

E l'effetto di una occupazione militare è di imporre che sia rimessa la pace fra quelle popolazioni e siano rimosse quelle cause che possono produrre nuove insurrezioni. La Santa Alleanza, con i suoi interventi e con le sue violenze, provocava continuamente nuove ribellioni. Io faccio notare all'onor. relatore che egli non ha il diritto di dire, soltanto perchè ci siamo associati alla spedizione per ristabilire il rispetto delle legazioni secondo diritto il delle genti, che dobbiamo perseverare nella occupazione militare.

Sa come si cercò di nascondere l'occupazione militare dopo il trattato di pace? È assai difficile comunicare da un estremo all'altro dell'Impero cinese, onde i Governi ebbero a leggere un manifesto del comandante delle forze cinesi che diceva: « Ho rimandato via quei diavoli dell'Occidente: solamente ho conservati come ostaggi pochi soldati che sono rimasti presso le legazioni ».

Vi è anche un altro obbligo nel trattato, di grande violenza: si è voluto la proibizione per cinque anni, e di anno in anno si rinnova, degli esami dei mandarinati.

Io farei ingiuria al Senato se dicessi cosa è l'istituzione del mandarinato, poichè colà tutti sono chiamati agli impieghi.

Vi è anche un altro articolo dei trattati con cui si è costituito un ministero delle cerimonie e si sta ancora discutendo come si debba andare a far visita dai capi degli Stati. Tutte queste cose sono eccessi. Grande è l'antagonismo in Italia tra la tendenza alla certezza del diritto e alla pace e la creazione di nuove spese che sono stimolo di insurrezioni e di male contentezze.

Io auguro al mio paese che non sia chiamato di nuovo a repressioni contro i Cinesi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazione.

BLASERNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 21).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 ».



Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 21).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 104.42 inscritta al capitolo n. 293-vi: « Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 90 inscritta al capitolo n. 293 viii: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 50.30 inscritta al capitolo n. 293-x: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato)

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 418.60 inscritta al capitolo n. 293-xi: « Saldo

degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8.20 inscritta al capitolo n. 293-xviii: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905, 1906-907 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909** »  
(N. 26).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni per 400,000 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 400,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909.**

Cap. n. 26. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	L. 200,000
» 192. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali . . . . .	20,000
» 195. Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia . . . . .	15,000
» 200. Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa . . . . .	25,000
» 201. Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°; 67, comma 2°; 71, 59 e 63 della legge stessa . . . . .	15,000
» 206. Sussidi ai patronati e agli educatori per fanciulli delle scuole elementari . . . . .	15,000
» 214. Indennità e compensi per incarichi, missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria; indennità e compensi ai membri delle Commissioni per i servizi dell'istruzione stessa . . . . .	30,000
» 293. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000
» 296-bis. Spese e compensi per lavori straordinari negli uffici provinciali scolastici resi necessari dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	30,000
Totale . . . . .	<u>L. 400,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno legge che consta di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione dei disegni di legge  
Nn. 16 e 17.**

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione il disegno di legge riguardante il frazionamento del comune di Bernareggio.

CAVALLI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAVALLI.** Ho domandato testè ai ministri presenti se erano autorizzati a rappresentare il ministro dell'interno nella discussione di questo disegno di legge e di quello che segue all'ordine del giorno, ma essi mi hanno risposto di non conoscere l'argomento.

**CARCANO, ministro del tesoro.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CARCANO, ministro del tesoro.** Essendo probabile che su questo e sull'altro disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, riguardanti frazionamenti di comuni, possa sorgere discussione; io pregherei il Senato di volerli rinviare, poichè io non conosco la questione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, la discussione di questi due disegni di legge sarà rinviata a quando sarà presente il ministro dell'interno.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « **Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 27).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

**FABRIZI, segretario, legge:**

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 57,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.**

Cap. n. 63. Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco . . . . .	L. 20,000
» 149. Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, della legge sulle trasmissioni elettriche, della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene, degl'impianti elettrici e per altri servizi analoghi - Studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero . . . . .	» 37,000
Totale . . . . .	L. 57,000

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna nella città di Venezia nel 1909:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Sulle decime ed altre prestazioni fondiari:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910;  
Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909;

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909, per la spedizione in Cina;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 400,00, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni per lire 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908;

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano;

Frazionamento del comune di Bernareggio;  
Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati;

Sugli Ordini dei sanitari.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.